

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI INCARICATA DELL'ESAME
DEL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5577 DEL 18 GENNAIO 2000 RELATIVO
ALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSO VEICOLARE A CARICO DELLA
PART. NO. 313 RFD DI VEZIA E A FAVORE DELLE PART. NO 709, 710 e
711 RFD DI VEZIA

=====

All'On.do
Consiglio comunale

6900 L u g a n o

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori, consiglieri,

in data 18 gennaio 2000 il Municipio di Lugano ha allestito il MMN 5577
relativo alla costituzione di servitù di passo veicolare a carico della
part. no. 313 RFD di Vezia e a favore delle part. 709, 710 e 711 RFD di
Vezia. In particolare, con lettera del 3 febbraio 2000 lo spettabile
Municipio incarica formalmente la Commissione delle Petizioni del Consiglio
comunale di Lugano dell'esame del rapporto e delle convenzioni sottoscritte
con i signori Emilio e Lore Zoller.

Fatti e motivi

In ordine

1. La part. no. 313 RFD in località di Vezia appartiene al comune di
Lugano, segnatamente trattasi di un fondo di pertinenza delle AIL
Sezione acqua. Sul fondo in questione corre, a circa 1.5 metri di
profondità, la condotta che trasporta l'acqua potabile dalle sorgenti

di Cusello agli impianti di trattamento dell'acqua in territorio del Comune di Massagno. Trattasi pertanto di una particella lunga e stretta (la sua larghezza è di ca. 2 metri) e non si presta ad altri usi da parte della Azienda.

A vezia, così come in altri comuni, essa attraversa zone destinate alla residenza. Nella zona che interessa il presente rapporto è anche parzialmente utilizzata quale strada di accesso a vari fondi.

2. Nel 1964 le AIL avevano sottoscritto un accordo precario con il signor Emilio Zoller allora proprietario della particella no. 179 (ora part. no. 709, 710 e 711). che consentiva a questo ultimo di costruire una strada di accesso attraverso la proprietà comunale.

In particolare, l'atto di concessione precaria stipulato tra le parti in data 6 aprile 1964 citava:

- art. 2 La concessione è data a titolo precario; essa avrà la durata minima di un anno a decorrere dalla data delle stipulazione dello atto. Trascorso tale termine la concessione si intenderà rinnovata tacitamente per un periodo indeterminato, salvo il diritto delle parti di farla cessare in ogni tempo e per qualsiasi ragione con un preavviso di tre (3) mesi

- art. 3 In caso di disdetta il concessionario, s'impegna a togliere la costruzione, senza vantare diritti, muovere eccezioni o pretendere indennità.

Detto accordo non è mai stato disdetto e l'accesso ai fondi di proprietà Zoller, avviene quindi ancora attraverso la proprietà aziendale dal punto in cui incrocia l'attuale Via Marnigo.

Nel corso dell'anno 1997 gli attuali proprietari dei fondi signori Emilio e Lore Zoller, hanno manifestato l'intenzione di vendere le proprietà ed hanno chiesto alle AIL di concedere l'accesso ai fondi lungo la proprietà Comune/AIL da Via Selva, quindi dal lato opposto a quello previsto dal precario del 1964.

Nel frattempo sono state presentate anche delle domande di costruzione relative alla part. no. 710 e 709 che prevedono l'accesso dal lato della part. no. 313 non oggetto del precario, all'ultima delle quali il Municipio ha fatto opposizione a salvaguardia dei legittimi interessi delle AIL.

3. L'accesso così concepito è conforme al piano viario del PR di Vezia ed è quindi caldeggiato dal Municipio di quel comune. Vi è infatti maggior sicurezza nello sbocco della Via Selva sulla strada cantonale Vezia - Cureglia.

L'affermazione secondo la quale il comune di Vezia "caldeggia" la soluzione proposta, è fortemente messa in discussione da alcuni cittadini della zona, in particolare da 4 famiglie residenti nella zona interessata. Circa le ragioni che muovono gli oppositori al progetto del Municipio di Lugano e sulle ragioni del loro ricorso, la scrivente Commissione approfondisce nei punti successivi del presente rapporto.

4. Dall'approfondimento degli atti in possesso della scrivente Commissione, dagli intendimenti manifestati dal Municipio di Lugano nel Messaggio Municipale No. 5577, appare evidente come la situazione giuridica tra i proprietari fondiari deve essere regolarizzata, tenendo conto degli interessi dell'Azienda a salvaguardia della condotta. Obiettivo posto in essere dalle convenzioni nel frattempo sottoscritte dal comune di Lugano con i signori Zoller. Convenzioni alle quali la scrivente Commissione si associa, invitando l'on.do Consiglio comunale a volerle ratificare.

A maggior ragione, considerando che attraverso l'intervenuto accordo con i signori Zoller, il Municipio di Lugano ha nel frattempo ritirato l'opposizione alla domanda di costruzione sulla part. 709.

5. La scrivente Commissione ed in particolare il suo relatore non possono in questa sede sottacere di essere stati contattati da un rappresentante di 4 famiglie firmatarie di un ricorso presentato in data 10 febbraio 2000 al Consiglio di Stato.

Il ricorso in quanto tale è rivolto contro la decisione del Municipio di Vezia con la quale si rilascia una licenza edilizia: ma in via indiretta, nel merito del citato ricorso, vengono toccati tutta una serie di punti che interessano il MMN 5577 e che ne mettono in discussione alcune affermazioni.

In particolare, i ricorrenti sostengono che la soluzione proposta di accesso ai fondi crea in primis, una situazione di circonvallazione del tutto inopportuna e al tempo stesso, il ricorso tende a dimostrare che l'accesso così come concepito, quindi con un grado di maggior sicurezza nello sbocco della Via Selva sulla strada cantonale Vezia - Cureglia, in realtà sia da considerarsi non rispettoso del piano del traffico e di riflesso del PR.

6. Non essendo il ricorso del 10 febbraio 2000 parte integrante della documentazione messaci a disposizione dal Municipio, la scrivente Commissione e per esso il relatore incaricato, ha accettato d'incontrare (in data 13 marzo 2000) un rappresentante dei ricorrenti residenti in Vezia.

Per correttezza d'informazione all'on.do Consiglio comunale, il presente rapporto contempla ed accenna anche alla presenza di un ricorso al Consiglio di Stato, ne indica in breve le motivazioni di parte e le "ragioni" dei ricorrenti.

Tuttavia, non è competenza della scrivente commissione statuire in merito ad un ricorso sul quale si dovrà esprimere il servizio giuridico del Consiglio di Stato. In seconda istanza, per ciò che attiene alle competenze di codesta Commissione, il ricorso pendente non costituisce motivo giuridico o politico, per respingere o per non dare seguito alle indicazioni contenute nel Messaggio Municipale oggetto del presente rapporto.

Per i quali motivi,
considerate le ragioni addotte nel presente rapporto, ritenuto
l'approfondimento del Messaggio Municipale, l'atto precario
siglato tra le parti in data 6 aprile 1964, le annesse convenzioni
e riservato il diritto di codesta Commissione, della sua Presidente
e/o del relatore incaricato di uno sviluppo maggiore in corso di
dibattito in Consiglio Comunale, si invita pertanto questo Onorando
Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e

1. E' approvata la convenzione del 30 dicembre 1999 tra il comune
di Lugano e i signori Lore e Emilio Zoller istituyente una servitù
di passo veicolare a carico della part. 313 RFD di Vezia e a favore
della part. 709 RFD di Vezia.
2. E' approvata la convenzione del 30 dicembre 1999 tra il comune
di Lugano e i signori Lore e Emilio Zoller istituyente una servitù
di passo veicolare a carico della part. 313 RFD di Vezia e a favore
della part. 710 RFD di Vezia.
3. E' approvata la convenzione del 30 dicembre 1999 tra il comune
di Lugano e i signori Lore e Emilio Zoller istituyente una servitù
di passo veicolare a carico della part. 313 RFD di Vezia e a favore
della part. 711 RFD di Vezia.

4. Il Municipio è incaricato del seguito

con ogni ossequio:

PER LA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Tagliaferri Renzo

Aprile Brunello

Bernasconi Marily

Gonnella Raniero

Capelli Ulisse

Fornara Luciano

Bernasconi Vanna

Antonini Ermidio

Bordoni Pio

De Martiis Francesco

Martinaglia Bernasconi Graziella

Gilardi Francesco

Gilardi Stefano